

**CONTRATTO DI VARIANTE, EX ART 106 DEL D.LGS.
50/2016, AL REP. 583 DEL 25/01/2022 RELATIVO AI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE IN UNICO LIVELLO, DIREZIONE
TECNICO-ARTISTICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTO E ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO NELL'EX CHIESA DI
SAN FRANCESCO - EX OSPEDALE MILITARE DI ALESSANDRIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì otto (8) del mese di
novembre, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito
in piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa
PIERLUISA VIMERCATI Segretario Generale del Comune
di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97,
quarto comma, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni, sono
comparsi i signori:

- Arch. CLAUDIO DELPONTE,

il giorno _____, C.F. _____,
che interviene nella qualità di Dirigente del
Settore Urbanistica del Comune di Alessandria, C.F.
00429440068, con poteri a quanto *infra* a sensi di
Statuto, soggetto competente alla stipula dei
contratti in nome e per conto dello stesso Ente ai
sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del

Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (di seguito

"Comune");

– Arch. SAVERIO VITTORIO GIORGIO OREGLIA D'ISOLA,

nato a _____, il giorno _____, C.F.

_____ il quale dichiara di agire in

qualità di legale rappresentante dello Studio

ISOLARCHITETTI S.R.L. con sede in Torino, Via

Mazzini, 33, codice fiscale e partita IVA

08837780017, quale risulta dal certificato della

C.C.I.A.A. di Torino del 24/08/2023, posto agli

atti, domiciliato per la carica presso la sede della

Società, (di seguito **"Affidatario"**).

I componenti, della cui identità personale io

Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto

ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive

modificazioni e integrazioni (di seguito **"Codice"**);

PREMESSO CHE:

a) con determinazione dirigenziale n. 1424 del

27/07/2021, esecutiva a norma di legge, è stato

affidato l'incarico di allestimento museale nella

ex Chiesa di San Francesco allo Studio

ISOLARCHITETTI S.R.L. con sede in Torino, Via

Mazzini, 33, codice fiscale e partita IVA

08837780017 per un importo pari a euro 74.000,00,

oneri fiscali e contributivi esclusi;

b) a seguito di incontri con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, che ha fornito più puntuali e precise indicazioni delle attività da svolgere, inizialmente non prevedibili, con determinazione dirigenziale n. 2349 del 29/11/2021, esecutiva a norma di legge, si è resa necessaria la modifica e l'integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 1424/2021 ed il connesso disciplinare di incarico, disponendo a carico dell'affidatario l'espletamento di ulteriori prestazioni per un importo pari a euro 40.772,83, oneri fiscali e contributivi esclusi, per un valore complessivo dell'incarico affidato pari a euro 114.772,83 (euro centoquattordicimilasettecentosettantadue/83), oneri fiscali e contributivi esclusi;

c) con contratto Rep. n. 583 del 25/01/2022 registrato in Alessandria il 26/01/2022, al n. 738, Serie 1T, veniva affidato allo Studio ISOLARCHITETTI S.R.L. con sede in Torino, Via Mazzini, 33, codice fiscale e partita IVA 088377800171 l'incarico per l'esecuzione delle

prestazioni di servizio consistenti nella
"Redazione del progetto di allestimento museale e
direzione tecnico-artistica dell'allestimento nel
complesso dell'ex Chiesa di San Francesco (ed ex
Ospedale Militare)" per l'importo di euro
114.772,83 (euro
centoquattordicimilasettecentosettantadue/83),
oneri fiscali e contributivi esclusi.

d) L'incarico, di cui sopra, comprendeva le attività,
meglio dettagliate all'articolo 1 del contratto
rep 583 del 25/01/2022, che qui si intende
integralmente riportato, ma non le attività di
seguito indicate:

- la progettazione del percorso multimediale del
museo;
- l'estensione dell'ambito di intervento agli
ambienti del piano terreno, esclusi dal
precedente incarico;
- la progettazione di supporti espositivi
modulari, per le mostre temporanee e di arredi
per le aree di ingresso, accoglienza, uffici,
Bookshop;
- la redazione di un nuovo progetto
illuminotecnico per gli ambienti del primo
piano per rispettare i vincoli di tutela delle

superfici decorate delle volte imposti dalla
Soprintendenza;

- l'attività di supervisione e coordinamento
della progettazione multimediale e grafica in
capo a professionisti terzi.

e) dette prestazioni suppletive, sono strettamente
connesse e imprescindibilmente correlate alla
progettazione in corso di esecuzione e non possono
che essere affidate al progettista originario.

Inoltre, non risulta opportuno e conseguentemente
praticabile un cambiamento di professionista, che
comporterebbe notevoli problematiche e spreco di
risorse, in considerazione del fatto che il
progettista incaricato sta predisponendo il
progetto in stretto contatto con il Direttore dei
lavori di recupero della ex Chiesa di San
Francesco, seguendo passo per passo le modifiche
dei lavori richieste in fase di esecuzione dalla
Soprintendenza, che possono determinare una
modifica anche al progetto di allestimento del
museo.

Tale modifica trova giustificazione ai sensi del
primo comma, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50.

f) per le motivazioni sopra espresse, lo Studio

ISOLARCHITETTI S.R.L. ha chiesto con nota prot. n. 64474 del 21/07/2023 un compenso aggiuntivo pari ad euro 50.500,00 (euro cinquantamilacinquecento/00), al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA di legge.

g) il RUP, con proprio atto prot. 65532 in data 26/07/2023, posto agli atti, ha dichiarato ammissibile, autorizzata ed approvata la variante contrattuale ai sensi del primo comma, lett. b) dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e con determinazione dirigenziale n. 1381 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante contrattuale di cui alla Relazione del RUP sopracitata, per un importo complessivo ulteriore, pari ad euro 50.500,00 (euro cinquantamilacinquecento/00), al netto dei contributi previdenziali e all'IVA di legge.

h) il Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Claudio Delponte, dichiara di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza e di non essere in situazione di conflitto d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6,

comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29/06/2023;

i) l'Affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della medesima Impresa.

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto anche per i documenti non allegati

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il Comune affida allo Studio ISOLARCHITETTI S.r.l. che, a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta

esecuzione, l'incarico per i servizi suppletivi e di variante per l'esecuzione delle prestazioni consistenti nella "Redazione del progetto di allestimento museale e direzione tecnico-artistica dell'allestimento nel complesso dell'ex Chiesa di San Francesco (ed ex Ospedale Militare)" di cui al Contratto Rep. 583 del 25/01/2022 registrato in Alessandria il 26/01/2022, al n. 738, Serie 1T, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, dei patti e delle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dalla Relazione del RUP prot. 65532 del 26/07/2023, che qui si intendono di comune accordo integralmente riportati e trascritti.

Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate le norme contenute o richiamate nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.P.R. n. 207/2010, nei limiti della sua applicabilità, e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 Durata del contratto

La realizzazione delle maggiori prestazioni sopra esposte comporta un incremento del termine contrattuale pari a giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, oltre a quello già fissato

dal Contratto rep 583/2022.

Art. 3 Valore dell'appalto e corrispettivi

Ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, da pagarsi a corpo, l'affidatario accetta senza riserve il corrispettivo ulteriore complessivo pari ad euro **50.500,00 (euro cinquantamilacinquecento/00)**, al netto dei contributi previdenziali e all'IVA di legge, omnicomprensivo di ogni onere strumentale ed organizzativo e di ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso.

Il corrispettivo previsto si riferisce all'esecuzione delle maggiori prestazioni del contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Art. 4 Penale per ritardi

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione del progetto resta stabilita come nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Oneri

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, obbligandosi ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione

dei lavoratori dipendenti; in proposito dichiara di aver ricevuto dal Comune le informazioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Garanzie

Poiché la procedura di affidamento è avvenuta mediante affidamento diretto e l'affidatario è un soggetto di comprovata solidità, di nota esperienza e affidabilità nella materia e di riconosciuta professionalità, che ha garantito un miglioramento della prestazione e del prezzo di aggiudicazione, vi è l'esonero della prestazione dalla garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici.

Il Committente non risponderà di eventuali danni civili verso terzi derivanti da errori o negligenze commesse dal professionista affidatario nell'espletamento della prestazione in oggetto, né di eventuali infortuni che dovessero comunque accadere all'affidatario nell'espletamento della propria attività, per i quali il medesimo dovrà avere propria copertura assicurativa (RCT con estensione alla RC professionale) ai sensi di legge, di cui dichiara di aver pagato i relativi premi come da quietanze poste agli atti, come di seguito

specificato:

- Polizza n. 1/2522/122/194895260- rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Settimo Torinese (TO) - in data 23/08/2023 per un massimale di euro seimilioni (€ 6.000.000.000) complessivi.

Art. 7 Norma di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al contratto originario Rep. n. 583/2022, cui deve essere fatto riferimento e alle norme contenute o richiamate nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 207/2010, nei limiti della sua applicabilità, nonché le leggi e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 Obblighi ulteriori a carico dell'Impresa appaltatrice

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Affidatario dichiara, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di

contratti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d’Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 Tracciabilità dei pagamenti

L’Affidatario è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, comportano altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 10 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti di segreteria e quant’altro sono a totale carico

dell'Affidatario.

Ai fini fiscali, considerando che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 11 Foro competente

Il Foro Territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente quello di Alessandria.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al procedimento e contratto in oggetto, si informa che i dati acquisiti verranno trattati al solo fine dichiarato nel contratto stesso e per i soli usi consentiti dalla legge.

Art. 13 - Domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- L'Amministrazione presso la propria sede in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1
- L'affidatario presso la propria sede in Torino, Via Mazzini, 33.

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati

dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC

- Posta Elettronica Certificata.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere

inviata per iscritto e si considererà validamente

effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di

seguito indicati:

Affidatario: Studio ISOLARCHITETTI S.R.L.

PEC isolarchitetti@pecpro.it;

Comune di Alessandria: Settore Urbanistica

PEC comunedialessandria@legalmail.it.

Sono posti agli atti, per formarne parte integrante

e sostanziale:

1) Patto d'integrità;

2) Dichiarazione tracciabilità.

Si allegano al presente contratto, ai sensi

dell'art. 32 comma 14 bis del Codice, per formarne

parte integrante e sostanziale:

a) Relazione RUP, atto prot. 65532 del 26/07/2023;

b) Prospetto prestazioni professionali aggiuntive;

Dei documenti sopra citati è omessa la lettura per

espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben

conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di

Alessandria, ho disposto per la redazione del

presente contratto che, compilato mediante strumenti

informatici da persona di mia fiducia su n. 15
pagine a video, è da me letto ai componenti i quali,
da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro
volontà e con me lo sottoscrivono con modalità
elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis
della legge notarile, nell'apposizione della loro
firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.lgs n.50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005
n.82, verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del
D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle parti, io Ufficiale Rogante, ho
firmato il presente atto informatico con firma
digitale.